



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>104</u>	del <u>21 APR. 2026</u>
<b>Oggetto:</b>	<b>Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG):</b> approvazione ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.
<b>Esecuzione:</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Conoscenza:</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Consegnata il:</b>	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio;
- VISTA la nota del Segretario Generale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio del 13 aprile 2026, con la quale ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 85 nella riunione n. 3/2026 del 10 aprile 2026;



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

*Alessandro Cherubini*

Deliberazione n.

104

Riunione del

21 APR. 2026

**VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**RILEVATO** che il testo del citato regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

### **DELIBERA**

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento Organico della FISG, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 85 nella riunione n. 3/2026 del 10 aprile 2026. Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

**IL SEGRETARIO**

F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**

F.to Luciano Buonfiglio

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini

ALL. 1

21 APR. 2026

Roma, 14 aprile 2026

## Relazione per la Giunta Nazionale

**Oggetto:** Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) – approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, con la nota del Segretario Generale del 13 aprile 2026, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento in oggetto, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 85 nella riunione n. 3/2026 del 10 aprile 2026.

Le modifiche hanno riguardato l'adeguamento e l'armonizzazione di alcune norme del Regolamento Organico con le disposizioni dello Statuto federale.

Si è provveduto ad un intervento di aggiornamento che non ha implicato ad una revisione innovativa dell'impianto regolamentare ma si configura come un intervento volto ad assicurare coerenza sistematica e maggior chiarezza con le disposizioni statutarie.

In merito alle modifiche introdotte, si allega alla presente relazione la lettera di accompagnamento predisposta dal Segretario Generale della FISG il 13 aprile 2026 con la quale sono esplicate le novità regolamentari introdotte.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni, allo Statuto federale ed alla vigente legislazione in materia sportiva. La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini



ALL.2

21 APR. 2026



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE  
SPORTIVA NAZIONALE  
RICONOSCIUTA  
DAL CONI

# Regolamento Organico Federale

Approvato con delibera n. 85 del Consiglio Federale  
Riunione 3/2026 del 10 aprile 2026



**Sommario**

TITOLO I ORGANI FEDERALI ..... 1

    ART. 1 - NORME GENERALI ..... 1

    PARTE I CARICHE FEDERALI ..... 1

        ART. 2 - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI ..... 1

        ART. 3 - COMPILAZIONE DELLE LISTE ..... 1

        ART. 4 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ..... 2

        ART. 5 - DECADENZA DALLE CARICHE FEDERALI ..... 2

        ART. 6 - CONFLITTI DI COMPETENZA ..... 2

        ART. 7 - ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI DEGLI AFFILIATI ..... 2

TITOLO II ORGANI CENTRALI ..... 5

    PARTE I L'ASSEMBLEA NAZIONALE ..... 5

        ART. 8 - INDIZIONE E PUBBLICITÀ ..... 5

        ART. 9 - CONVOCAZIONE ..... 5

        ART. 10 - ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE ..... 5

        ART. 11 - VOTI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI ..... 6

        ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE E RAPPRESENTANZE ..... 6

        ART. 13 - DELEGHE ..... 6

        ART. 14 - RECLAMO PER OMESSA OD ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI ..... 6

        ART. 15 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI ..... 7

        ART. 16 - APERTURA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ..... 7

        ART. 17 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ..... 7

        ART. 18 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ..... 8

        ART. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE ..... 8

    PARTE II IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ..... 9

        ART. 20 - ATTRIBUZIONI E COMPITI ..... 9

    PARTE III IL CONSIGLIO FEDERALE ..... 9

        ART. 21 - FUNZIONAMENTO ..... 9

        ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE ..... 10

    PARTE IV COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ..... 10

        ART. 23 - COMPOSIZIONE COMPITI E FUNZIONAMENTO ..... 10

TITOLO III ORGANI PERIFERICI ..... 12

    PARTE I ASSEMBLEA REGIONALE ..... 12

        ART. 24 - FUNZIONAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO ..... 12

        ART. 25 - INDIZIONE, PUBBLICITÀ E CONVOCAZIONE ..... 12

    PARTE II IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ..... 12

        ART. 26 - ATTRIBUZIONI ..... 12

    PARTE III IL CONSIGLIO REGIONALE ..... 13

        ART. 27 - FUNZIONAMENTO ..... 13

        ART. 28 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE ..... 13

        ART. 29 - GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO REGIONALE ..... 14

    PARTE IV IL DELEGATO REGIONALE ..... 14

        ART. 30 - NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI ..... 14

    PARTE V IL DELEGATO PROVINCIALE ..... 14



ART. 31 - NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI ..... 14  
 TITOLO IV ORGANISMI FEDERALI ..... 16  
 PARTE I LA SEGRETERIA FEDERALE ..... 16  
 ART. 32 - CARATTERISTICHE E COMPITI ..... 16  
 PARTE II CONSULTE ..... 16  
 ART. 33 - LE CONSULTE DEI PRESIDENTI REGIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DI SETTORE ..... 16  
 ART. 34 - LE CONSULTE TECNICHE DI SETTORE ..... 16  
 ART. 35 - COORDINATORE TECNICO DI SETTORE ..... 16  
 ART. 36 - GRUPPO ARBITRI - GAHG - E UFFICIALI DI GARA - GUG ..... 16  
 ART. 37 - COMITATO MAESTRI ISTRUTTORI ED ALLENATORI - CNA ..... 17  
 TITOLO V AMMINISTRAZIONE ..... 18  
 ART. 38 - BILANCI E GESTIONE ..... 18  
 TITOLO VI NORME FINALI ..... 19  
 ART. 39 - SCIoglimento DELLA FISG ..... 19  
 ART. 40 - GENERALITÀ ..... 19  
 ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE ..... 19



# TITOLO I ORGANI FEDERALI

## ART. 1 - NORME GENERALI

1. Gli Organi della Federazione di cui all'art. 12 dello Statuto hanno le attribuzioni ed esercitano i poteri loro esplicitamente riconosciuti dallo Statuto e dal presente Regolamento per il raggiungimento dei fini istituzionali e, in particolare, per la disciplina, lo sviluppo e la propaganda degli sport del ghiaccio in tutto il territorio italiano, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

## PARTE I CARICHE FEDERALI

### ART. 2 - CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

1. Gli aspiranti alle cariche federali elettive centrali e periferiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 co. 1 dello Statuto, devono far pervenire la loro candidatura a pena di inammissibilità presso gli uffici di segreteria degli organi da eleggere entro le ore 12 del quarantesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle assemblee. La candidatura dovrà pervenire per iscritto a mezzo consegna a mano, raccomandata a.r. o pec. Non saranno accettate candidature pervenute entro il termine solo via fax.
2. Nel caso in cui entro il termine indicato non fossero state presentate sufficienti candidature per ricoprire le cariche dei consigli regionali il Consiglio Federale provvederà alla nomina di un commissario che procederà alla convocazione di una nuova assemblea.
3. Colui che sia in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 50 dello Statuto e che intenda concorrere a rivestire cariche federali elettive, sia centrali che territoriali, deve porre la propria formale candidatura indicando specificatamente la carica per la quale intende concorrere dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti, pena l'irricevibilità della proposta. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale nell'ambito della medesima assemblea.
4. Colui che, comunicata la propria candidatura per una specifica carica intendesse successivamente concorrere per una carica diversa, ha facoltà di farlo richiedendo alla Segreteria competente di prendere nota della variazione, sempre che la predetta richiesta avvenga nei termini previsti al primo comma del presente articolo.
5. In tutte le Assemblee federali, i voti espressi per chi non si sia candidato, secondo quanto previsto dal presente articolo, saranno considerati nulli.

### ART. 3 - COMPILAZIONE DELLE LISTE

1. Scaduti i termini previsti dall'articolo precedente, la Segreteria competente provvederà alla compilazione degli elenchi dei candidati inserendoli e numerandoli in ordine alfabetico.
2. Gli elenchi dovranno contenere, per gli organi centrali, i nominativi dei candidati alla carica di:
  - a) Presidente federale;
  - b) Vicepresidente federale;
  - c) Consiglieri federali in quota affiliati;
  - d) Consiglieri federali in quota atleti;
  - e) Consigliere federale in quota tecnico;
  - f) Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.
3. Per gli organi territoriali invece:
  - a) Presidente regionale;
  - b) Consigliere regionale.



La convocazione avviene da parte del legale rappresentante dell'affiliato e le modalità di convocazione, svolgimento, compreso i quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee interne di cui al comma precedente avvengono con il medesimo termine di preavviso e le medesime modalità previste dallo statuto di ciascun affiliato per la convocazione dell'assemblea dei soci (o dell'organo assembleare equivalente). In ogni caso, l'affissione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'orario di svolgimento dell'assemblea interna degli atleti e quella dei tecnici costituirà anche formale convocazione per la partecipazione alla stessa.

Sono titolari della posizione di elettorato attivo e passivo gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, regolarmente tesserati presso l'affiliato alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale

2. Le predette assemblee interne degli atleti e dei tecnici devono svolgersi in tempo utile a rispettare il termine Federale di comunicazione di cui al comma 8 e, in ogni caso, non oltre il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva.
3. Di ciascuna assemblea interna è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, dal quale risultino: elenco dei presenti, esito della votazione, nominativo del rappresentante atleta e tecnico effettivo e del supplente, nonché accettazione dell'incarico da parte degli eletti effettivi e supplenti.
4. In caso di impedimento o impossibilità del rappresentante atleta o tecnico effettivo, subentra il supplente. Qualora il supplente non sia anch'egli disponibile, il voto di riferimento non verrà espresso in sede di Assemblea Nazionale Elettiva, non essendo ammessa alcuna delega.
5. L'affiliato trasmette senza ritardo a mezzo PEC alla Segreteria Federale, la dichiarazione del rappresentante legale che attesta i nominativi dei rappresentanti atleta e tecnico (effettivi e supplenti) anche mediante comunicazione dei relativi verbali e le dichiarazioni di accettazione; almeno 15 (quindici) giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea Nazionale Elettiva. La mancata comunicazione entro il predetto termine preclude la partecipazione all'Assemblea Nazionale dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici dell'affiliato inadempiente.
6. L'ammissione al voto in Assemblea Nazionale dei rappresentanti di atleti e tecnici è soggetta alla Commissione Verifica Poteri, nominata e operante secondo quanto previsto dallo Statuto e dall'art. 16 del presente Regolamento.
7. I voti attribuiti ai rappresentanti di atleti e tecnici sono determinati secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 5, dello Statuto e dall'art. 11 del presente Regolamento; essi si aggiungono ai voti attribuiti agli affiliati secondo le regole vigenti.
8. I tecnici e gli atleti che intendano candidarsi quali rappresentanti della loro categoria alle assemblee federali, dovranno farlo previa dichiarazione da trasmettere al Presidente dell'affiliato fino al momento di dichiarazione da parte del Presidente dell'assemblea interna degli atleti o dei tecnici di apertura delle procedure di votazione. I rappresentanti eletti dovranno essere maggiorenni, regolarmente tesserati per la stagione sportiva in cui ha luogo l'assemblea e in attività. Spetterà al Presidente dell'assemblea interna degli atleti o dei tecnici verificare la sussistenza di detti requisiti.
9. I tecnici che siano in possesso anche della tessera atleti dovranno optare, in sede di candidatura per la designazione come rappresentante alle assemblee federali per una delle due categorie.
10. L'atleta e il tecnico avranno diritto rispettivamente a due voti e ad un voto base e a voti plurimi pari rispettivamente al 20% e 10%.
11. Sarà eletto rappresentante colui il quale avrà raggiunto il maggior numero di voti, indipendentemente dal loro ammontare. In caso di parità prevarrà il candidato più anziano di età.
12. In assenza di candidati in qualità di rappresentanti degli atleti o dei tecnici dell'affiliato non sarà prevista la presenza del rappresentante di tali categorie. In entrambi i casi il numero dei voti spettanti a tali soggetti non potrà essere conteggiato in capo all'affiliato o ad altri affiliati, atleti o tecnici.
13. Ogni rappresentante atleta e tecnico avrà diritto nelle assemblee ordinarie elettive al numero di voti indicato dalla Segreteria Federale sulla base di quanto previsto all'articolo 11 comma 5 dello Statuto.

14. Il rappresentante cessato per qualsiasi motivo, secondo quanto previsto dallo Statuto, è sostituito dal primo dei non eletti, se esistente.
15. Per quanto non previsto si fa comunque riferimento alla previsione di cui all'art. 11 dello Statuto.



## TITOLO II ORGANI CENTRALI

### PARTE I L'ASSEMBLEA NAZIONALE

#### ART. 8 - INDIZIONE E PUBBLICITÀ

1. L'Assemblea Nazionale è indetta con deliberazione del Consiglio Federale che ne stabilisce la data, la sede e l'ordine del giorno.
2. L'assemblea ordinaria elettiva si svolge entro sei mesi dalla-chiusura dei giochi olimpici invernali.
3. Il Consiglio Federale cura la pubblicità dell'indizione assembleare attraverso pubblicazione nel sito federale e con l'inserimento negli Atti ufficiali e inoltra l'avviso di convocazione a mezzo posta elettronica a tutte le Società Affiliate.
4. Le società affiliate saranno tenute a darne comunicazione ai propri atleti e tecnici tesserati titolari della posizione di elettorato attivo e passivo nelle assemblee interne degli affiliati per la nomina dei rappresentanti atleti e tecnici degli affiliati.

#### ART. 9 - CONVOCAZIONE

1. L'avviso mediante il quale viene notificata al recapito ufficiale dell'affiliato la data di convocazione dell'Assemblea, deve essere spedita a cura della Segreteria Federale nei termini e con le modalità previste dall'art. 13 co. 4 dello Statuto e deve contenere:
  - a) l'ora, il giorno, il mese e l'anno, nonché il luogo di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione;
  - b) l'ordine del giorno;
  - c) l'elenco dei voti attribuiti ad ogni affiliato e ai rappresentanti atleti e tecnici;
  - d) eventuali altre disposizioni ed informazioni;
  - e) Il numero delle deleghe che possono essere portate in Assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 17.6 dello Statuto;
2. L'elenco degli affiliati ammessi con diritto di voto, con i relativi voti attribuiti, è trasmesso dalla Federazione a tutti gli Organi Periferici perché venga messo a disposizione degli affiliati richiedenti nonché pubblicato sul sito internet federale.
3. Il Consiglio Federale, ricorrendone i motivi, può convocare l'Assemblea straordinaria subito dopo quella ordinaria, o viceversa, ed anche contemporaneamente, purché risultino distinti gli ordini del giorno e previa verifica del quorum costitutivo richiesto - in prima ed in seconda convocazione - per la validità dell'Assemblea che deve avere effettuazione.

#### ART. 10 - ORDINE DEL GIORNO E PROPOSTE

1. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno che sono oggetto di discussione assembleare.
2. Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno possono chiedere l'inserimento degli stessi fino a 20 giorni, se trattasi di Assemblea Ordinaria, e 10 giorni, se trattasi di Assemblea Straordinaria, prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea; il Consiglio Federale deciderà circa l'inserimento di detti argomenti e, qualora le richieste siano state accolte, la Segreteria invierà l'ordine del giorno aggiunto.
3. Gli aventi diritto a voto che, ai sensi dell'art.14 dello Statuto, richiedano la convocazione straordinaria dell'Assemblea, devono inviare a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Federale, tramite la

Segreteria Federale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell'ordine del giorno. Il Consiglio Federale è tenuto a deliberare in merito.

**ART. 11 - VOTI DEGLI AFFILIATI E DEI TESSERATI**

1. Gli affiliati che abbiano conseguito il diritto di elettorato attivo esprimono nelle assemblee nazionali e periferiche, alle quali hanno il diritto-dovere di partecipare, 10 voti deliberativi di base dei quali, 7 voti attribuiti all'affiliato, 2 voti al rappresentante atleta e 1 voto al rappresentante tecnico. I voti plurimi vengono attribuiti nella medesima proporzione come previsto dall'art. 18 dello Statuto Federale.
2. Per l'attività federale svolta nei singoli settori controllati dalla FISG verranno attribuiti, in aggiunta a tali voti di base, voti per meriti agonistici-sportivi definiti voti plurimi, secondo quanto disciplinato dall'art. 18 dello Statuto.
3. L'assegnazione dei voti, di base e plurimi, spettanti agli affiliati e ai rappresentanti di atleti e tecnici degli affiliati è di competenza del Consiglio Federale che all'uopo si avvarrà della documentazione prodotta dalla Segreteria Federale con la collaborazione degli Organi Periferici competenti. I voti plurimi sono determinati secondo parametri oggettivi e previamente stabiliti; la loro attribuzione avviene con metodo aritmetico, trasparente e verificabile. Nella fase del calcolo dei voti di base o plurimi, in caso di numero decimale l'attribuzione del voto avviene per difetto all'affiliato e ai rappresentanti atleti e tecnici dell'affiliato medesimo.

Nel caso di partecipazione ai campionati federali in competizione di coppia di sport individuali, gara di coppie artistico e coppie di danza del pattinaggio di figura, da parte di una coppia composta da atleti tesserati per due diverse società affiliate, ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi, i risultati sportivi conseguiti dalla coppia sono imputati in misura pari al 50% a ciascuna delle due società di appartenenza dei due atleti. Tale ripartizione opera indipendentemente da eventuali diversi accordi interni tra le società interessate, salvo diversa espressa previsione della normativa federale.

**ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE E RAPPRESENTANZE**

1. Nelle Assemblee elettive ciascun affiliato è rappresentato in Assemblea Nazionale dal proprio legale rappresentante, ovvero da altro tesserato facente parte dell'organo amministrativo, delegato per iscritto dal legale rappresentante stesso o da chi per Statuto sociale abbia tale potere con espressa esclusione di atleti e tecnici con diritto di voto in assemblea.
2. Per ciò che attiene il rappresentante dell'affiliato, la carica sociale legittimante deve risultare dal modello di affiliazione o riaffiliazione o dalle comunicazioni delle variazioni sopravvenute degli organi sociali, pervenute alla Segreteria Federale almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea.
3. I soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto non possono rappresentare affiliati, all'Assemblea Nazionale, né direttamente né per delega.

**ART. 13 - DELEGHE**

1. Per gli Affiliati, nelle assemblee elettive, è ammesso il rilascio di delega all'esercizio del diritto di voto al rappresentante di altro affiliato a condizione che:
  - a) La delega deve essere redatta secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art. 17 co. 7 bis dello Statuto;
  - b) La persona delegata sia a sua volta rappresentante in Assemblea del proprio affiliato di appartenenza a prescindere dalla disciplina praticata.

**ART. 14 - RECLAMO PER OMESSA OD ERRATA ATTRIBUZIONE DEI VOTI**

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 13 comma 6 dello Statuto, il reclamo per omessa o errata attribuzione di voti dovrà avvenire secondo le modalità e procedure previste dal "Regolamento per

*l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee elettive"*  
approvato dalla Giunta Nazionale del Coni

## **ART. 15 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI**

1. La Commissione verifica poteri è tempestivamente nominata e composta secondo quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto. La Commissione verifica poteri si insedia il giorno antecedente lo svolgimento della assemblea
2. Nelle assemblee regionali e in quelle nazionali non elettive il Presidente è nominato al proprio interno a maggioranza tra i componenti. Nelle assemblee elettive nazionali il Presidente della commissione verifica poteri è nominato dal Consiglio Federale di intesa con il Coni. Tranne che nel caso di cui al precedente articolo le decisioni della Commissione Verifica poteri sono inappellabili.

Ha il compito di:

- a) verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato e a ciascun rappresentante degli atleti e dei tecnici con quelli risultanti dagli Atti ufficiali della FISG;
  - b) chiedere, se necessario, i documenti di riconoscimento personale;
  - c) ammettere al voto i rappresentanti in possesso dei requisiti necessari;
  - d) risolvere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia insorta in tema di deleghe o, più genericamente, sulla sussistenza delle condizioni che possano correttamente legittimare l'esercizio del diritto di voto.
3. La Commissione si avvale dei dati forniti dalla Segreteria Generale e redige un verbale delle operazioni compiute con l'esplicita menzione di tutti i provvedimenti adottati per la risoluzione di ogni controversia insorta.
  4. Redige e presenta al Presidente, perché ne informi l'Assemblea, ed al Segretario, per l'allegazione al processo verbale dei lavori, l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale degli affiliati rappresentati, dei rappresentanti di atleti e tecnici presenti e dei voti attribuiti.
  5. L'orario di verifica degli aventi diritto a voto da parte della Commissione, indicato nell'avviso di convocazione, ha inizio almeno un'ora prima dell'apertura dei lavori assembleari. Le procedure di verifica ed accreditamento degli aventi diritto al voto si concludono con l'apertura delle operazioni di voto. I lavori della Commissione, organo permanente assembleare, si concludono, comunque, dopo la chiusura dell'assemblea e la redazione del verbale delle operazioni.
  6. La Commissione è la sola competente a constatare la presenza del quorum necessario per la validità dell'Assemblea.

## **ART. 16 - APERTURA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. Il Presidente Federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima od in seconda convocazione, sussistendo il quorum costitutivo previsto, dichiara aperta l'Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. Subito dopo, su invito del Presidente provvisorio, gli aventi diritto a voto procedono alla nomina dell'Ufficio di Presidenza che si compone, oltre che del Presidente, di un Vice Presidente e di almeno tre scrutatori che non siano candidati a cariche federali che formano la commissione di scrutinio. La commissione verifica poteri può essere nominata commissione di scrutinio.
3. La votazione per la nomina dell'Ufficio di Presidenza può aver luogo anche per acclamazione.
4. Nelle assemblee elettive nazionali il Presidente della assemblea è designato dalla Federazione di intesa con il Coni e proposto all'assemblea.
5. Funge da Segretario della Assemblea il Segretario Generale Fisg o altra persona da lui designata.

## **ART. 17 - COMPITI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. Il Presidente dell'Assemblea ne garantisce la sovranità e l'imparzialità, ed inoltre:

- a) cura che venga rigorosamente seguito l'ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, salvo che esigenze particolari di opportunità impongano posposizioni o varianti; in tal caso, sottopone la relativa proposta all'Assemblea che delibera in merito senza formalità ed inappellabilmente;
  - b) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - c) fissa la durata massima ed il numero degli interventi;
  - d) proclama gli eletti dopo le votazioni;
  - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all'Assemblea;
  - f) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell'Assemblea;
  - g) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Il Vice Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
  3. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo e di depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima, presso la sede della Federazione.
  4. La Commissione di scrutinio collabora con l'Ufficio di Presidenza ed ha il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti in presenza dell'Assemblea, curando la registrazione di tutti i dati di scrutinio.
  5. Gli aventi diritto a voto possono presentare, per iscritto, al Presidente dell'Assemblea, mozione ed istanza su argomenti posti all'ordine del giorno, purché risultino firmate da almeno un terzo degli aventi diritto a voto presenti.
  6. È rimessa all'insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea l'accettazione o meno di mozioni d'ordine e la messa in discussione, ovvero la determinazione dell'ordine di precedenza delle stesse.
  7. Le modalità di votazione dovranno essere quelle previste dall'art. 19 dello Statuto.

## **ART. 18 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. Il verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
2. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro venti giorni, in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Federale e l'altro trasmesso alla Segreteria Generale del CONI
3. Ciascun partecipante all'Assemblea Nazionale ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

## **ART. 19 - ELEZIONE DELLE CARICHE**

1. Le modalità di voto saranno svolte con modalità elettroniche nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalle "procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico" approvate dal Coni e pubblicate sul sito istituzionale del citato ente.
2. I rappresentanti degli affiliati voteranno separatamente i nomi dei candidati a:
  - a) Presidente della FISG;
  - b) Vicepresidente e Consiglieri Federali;
  - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici voteranno separatamente i nomi dei candidati a:
  - a) Presidente della FISG;
  - b) Vicepresidente e Consigliere Federale, in quota atleti e tecnici;
  - c) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La votazione per il Presidente federale dovrà essere effettuata per prima e separatamente dalle altre.



5. Per le cariche di Presidente, Vicepresidente e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ognuno degli aventi diritto a voto esprime, in ognuna delle schede 1 sola preferenza. Per la carica di Consigliere in quota atleta possono essere espresse 2 preferenze purché relative ad atleti di genere diverso.
6. Per la carica di Consigliere in quota affiliati possono essere espresse per ogni votante non più di 6 preferenze.
7. I candidati saranno proclamati eletti secondo la graduatoria dei voti conseguiti.
8. In caso di parità fra due o più candidati eleggibili, seguirà il ballottaggio.
9. Gli aventi diritto a voto congiuntamente nominano il Presidente ed i Soci d'Onore, proposti dal Consiglio Federale.
10. Detta votazione potrà avvenire anche per alzata di mano.

## PARTE II IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

### ART. 20 - ATTRIBUZIONI E COMPITI

1. Il Presidente della Federazione ha le attribuzioni espressamente conferitegli dall'art. 22 dello Statuto.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, in particolare, egli, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 22 dello Statuto:
  - a) può invitare alle riunioni del Consiglio Federale, autonomamente, o su delibera, altri dirigenti federali ovvero persone la cui presenza possa agevolare la trattazione degli argomenti oggetto della seduta;
  - b) può partecipare, o farsi rappresentare, a qualsiasi assemblea o riunione di Organi Periferici;
  - c) dirama i dispositivi necessari per l'attuazione dei compiti dell'organizzazione periferica;
  - d) assume e promuove ogni iniziativa intesa a sviluppare rapporti utili allo sport del ghiaccio anche nei confronti dei pubblici poteri;
  - e) interviene alle riunioni delle Federazioni Internazionali degli sport disciplinati dalla FISG, o vi delega un suo rappresentante.

## PARTE III IL CONSIGLIO FEDERALE

### ART. 21 - FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Federale è l'Organo esecutivo, di gestione ed amministrazione della Federazione.
2. La convocazione del Consiglio Federale deve avvenire per iscritto, con comunicazione inviata dal Presidente o da chi ne fa le veci a mezzo raccomandata, telegramma, posta elettronica con conferma di ricevimento, a tutti i Consiglieri in carica, previa specificazione degli argomenti all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data fissata.
3. In caso di urgenza il termine può essere ridotto sino alla metà.
4. Il Presidente onorario della Federazione può partecipare alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto di voto.
5. Il funzionamento del Consiglio Federale avviene nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni che, più in generale, regolano l'attività di ciascun organo collegiale. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

6. Il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, dirige i lavori onde consentire, nel rispetto dei principi di democrazia interna, il più snello e sollecito funzionamento per il raggiungimento dei fini istituzionali della FISG
7. Le deliberazioni avvengono per appello nominale con voto palese, salvo quando, per la particolare natura dell'argomento trattato, il Presidente non ritenga di proporre, anche su richiesta di un consigliere federale - ed il Consiglio approvi a maggioranza - l'adozione del voto segreto.
8. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti; col voto palese, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non è delegabile.
9. Il Consiglio può provvedere, al proprio interno, ad una ripartizione specifica di competenze per settore tra i singoli membri.
10. Le funzioni di segretario del Consiglio Federale sono svolte dal Segretario Generale, ovvero da persona da lui delegata, che assiste ai lavori e cura la redazione del verbale.
11. Il Segretario ha facoltà di intervenire, senza diritto di voto, fornendo sui singoli argomenti in discussione chiarimenti e delucidazioni nei limiti della competenza della sua funzione.
12. Redige infine il verbale di ciascuna seduta, verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dallo stesso Segretario.
13. Il verbale può essere approvato seduta stante oppure nella seduta consiliare immediatamente successiva.
14. Alle riunioni del consiglio Federale devono essere invitati i soggetti elencati al comma tre dell'art. 24 dello Statuto federale.
15. Le riunioni del Consiglio federale sono valide se sono presenti almeno la metà dei consiglieri eletti, oltre il Presidente o chi ne fa le veci.

**ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE**

1. Il Consiglio Federale ha le attribuzioni ed esercita i poteri indicati dall'art. 25 dello Statuto.
2. Stabilisce i criteri per l'erogazione di contributi agli Affiliati.
3. Eroga ai Comitati territoriali, dopo l'approvazione da parte del CONI del bilancio preventivo federale, le dotazioni finanziarie di loro spettanza, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, in unica o più soluzioni, entro l'anno di competenza.

**PARTE IV  
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ART. 23 - COMPOSIZIONE COMPITI E FUNZIONAMENTO**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della Federazione ed ha il compito di:
  - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
  - b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della FISG;
  - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
  - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio stesso;
  - e) esercita il controllo contabile;
  - f) fornire parere agli Organi Federali, nei casi previsti dall'ordinamento federale e dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Federazione.
2. I Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FISG, previa comunicazione al Presidente della Federazione. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al

Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalare al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

3. Di ciascuna delle verifiche summenzionate deve essere redatto processo verbale.



## TITOLO III ORGANI PERIFERICI

### PARTE I ASSEMBLEA REGIONALE

#### ART. 24 - FUNZIONAMENTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Per la costituzione di nuovi Comitati Regionali di cui all'art. 35 dello Statuto, l'Assemblea regionale è convocata, su delibera del Consiglio Federale, dal Presidente della FISG per eleggere gli organi e all'espletamento delle procedure di convocazione provvederà la Segreteria Federale.
2. Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio olimpico, gli organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

#### ART. 25 - INDIZIONE, PUBBLICITÀ E CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea regionale, indetta nei termini previsti dallo Statuto con deliberazione del Consiglio Regionale, è convocata dal Presidente dello stesso, nei modi previsti per l'Assemblea nazionale ed in conformità a quanto stabilito dall'art. 32 dello Statuto.
2. Nell'ipotesi di cui alle lett. b), c) dell'art. 32.3 dello Statuto, gli atti assunti dal Consiglio Federale o dal Presidente della FISG devono contenere anche l'indicazione della data di indizione dell'Assemblea ed essere notificati, entro tre giorni dall'adozione degli atti stessi, al Presidente del Comitato Regionale.
3. Nei casi di cui all'art. 32.3 lett. a) e d) dello Statuto trattandosi, per il Presidente del Comitato Regionale, di atto dovuto, il medesimo Presidente deve, senza indugio, procedere alla convocazione dell'assemblea, ratificando tale decisione assunta in via d'urgenza nella prima riunione utile di consiglio successiva.
4. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno devono essere comunicati alla Segreteria della FISG entro giorni 7 dalla decisione di procedere alla convocazione dell'assemblea medesima.
5. Per quanto non previsto si applicano in via analogica le norme relative all'assemblea nazionale.

### PARTE II IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

#### ART. 26 - ATTRIBUZIONI

1. Al Presidente del Comitato Regionale competono, in via analogica ed in quanto compatibili in sede regionale, le stesse attribuzioni del Presidente Federale, escluse quelle che, per legge o Statuto, risultano esclusive di quest'ultimo.
2. Il Presidente del Comitato Regionale è il responsabile dell'andamento dell'attività regionale ai soli fini sportivi nei confronti del Consiglio Federale, al cui controllo di legittimità è sottoposto.
3. Le dimissioni del Presidente del Comitato Regionale vanno presentate per iscritto al Presidente della FISG.
4. Al termine dell'incarico, qualunque sia la causa, il Presidente del Comitato Regionale è tenuto a consegnare, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti e beni di appartenenza del Comitato in suo possesso, con relativo specifico verbale di consegna.
5. Spetta, inoltre, al Presidente del Comitato Regionale di ricevere le domande di dimissioni dei singoli componenti del Consiglio Regionale e di procedere alla reintegrazione dell'organo secondo le disposizioni previste dall'art. 26.4 dello Statuto.

## PARTE III IL CONSIGLIO REGIONALE

### ART. 27 - FUNZIONAMENTO

1. I Consigli regionali sono composti dal Presidente e da 4 consiglieri. In caso di assenza temporanea del Presidente assume le funzioni il Consigliere più anziano d'età.
2. Il Consiglio Regionale rappresenta, per quanto di sua competenza, il potere esecutivo della FISG in Regione e dura in carica per un quadriennio.
3. Su designazione del Presidente, il Consiglio Regionale nomina il Segretario che può essere scelto fra persone non componenti il Consiglio stesso.
4. Qualora sia ritenuto opportuno e per argomenti concernenti la categoria può essere invitato ad assistere ai lavori del Consiglio Regionale un rappresentante del G.U.G. o del G.A.H.G.
5. La sede del Comitato è quella della città capoluogo di Regione salvo diversa decisione del Consiglio Federale.

### ART. 28 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale ha le attribuzioni ed assolve le funzioni ed i compiti previsti dallo Statuto, proponendo ed attuando ogni iniziativa idonea a contribuire allo sviluppo ed alla propaganda degli sport del ghiaccio, in particolare:
  - a. promuovere, con adeguate iniziative, l'attività giovanile regionale svolgendo opera di penetrazione nelle scuole, nelle istituzioni del tempo libero ed in ogni altra possibile organizzazione;
  - b. assistere i propri Affiliati nello svolgimento dell'attività sportiva, favorendone lo sviluppo ed il rapporto con le strutture del CONI, regionale e provinciale;
  - c. promuovere l'organizzazione dei Campionati regionali delle specialità praticate nella Regione e rilasciare il nulla-osta per l'organizzazione di tutte le gare o manifestazioni a livello regionale effettuate sul territorio di competenza;
  - d. promuovere la costruzione di nuovi impianti sportivi ed assistere le Società per il miglior uso degli stessi già esistenti in Regione;
  - e. osservare ed applicare le norme federali ed attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale;
  - f. vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli affiliati appartenenti alla Regione nonché dei loro tesserati, delle norme, decisioni e deliberazioni federali;
  - g. ricevere, istruire e trasmettere alla Segreteria Federale, le domande di affiliazione e di riaffiliazione con motivato parere;
  - h. essere portato a conoscenza, da parte dei competenti Organi federali, di eventuali provvedimenti che riguardano gli affiliati appartenenti al territorio di propria competenza;
  - i. amministrare i fondi a disposizione per ogni anno sportivo federale, nell'ambito delle disposizioni amministrative della Federazione, tenendo regolarmente le scritture contabili da essa prescritte;
  - j. sottoporre all'Assemblea regionale ordinaria la relazione finanziaria sulla gestione del Comitato;
  - k. proporre al consiglio federale la nomina dei responsabili di settore a livello regionale e collaborare, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella Regione;
  - l. proporre al Consiglio Federale la nomina dei Delegati Provinciali, ai sensi dell'art.37 dello Statuto indicando l'area territoriale di competenza.

2. Per le convocazioni del consiglio, la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso si applicano le norme previste per il Consiglio federale.
3. Copia del verbale della riunione, redatto dal Segretario, deve essere inviata al Consiglio Federale.

## **ART. 29 - GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO REGIONALE**

1. Per le spese di gestione e per lo svolgimento delle attività di competenza, i Consigli Regionali amministrano, salva rendicontazione, i fondi erogati dalla Federazione.
2. La gestione finanziaria del Comitato dovrà avvenire sulla base di quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione della Federazione.

## **PARTE IV IL DELEGATO REGIONALE**

### **ART. 30 - NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI**

1. Il Delegato Regionale, nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto ha come compito quello di addivenire alla costituzione di un Comitato Regionale secondo quanto previsto al riguardo dallo Statuto e di svolgere i compiti normalmente attribuiti alla competenza del Consiglio Regionale nelle regioni in cui è istituito il Comitato.
2. Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancor prima della scadenza, per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato del Consiglio Federale.
3. Le dimissioni del Delegato Regionale sono rassegnate al Presidente Federale che, su delibera del Consiglio Federale, provvederà alla nomina di un sostituto.
4. Qualora gli affiliati della Regione in cui opera il Delegato Regionale raggiungano il numero prescritto dallo Statuto, il mandato del Delegato sarà revocato dal Consiglio Federale che provvederà alla costituzione del nuovo Comitato Regionale.
5. Il Delegato Regionale alla scadenza del mandato, per qualsiasi ragione avvenuta, deve effettuare nel termine e nei modi di cui all'art. 26 comma 4 del presente Regolamento - le consegne a chi lo sostituisce o ad altra persona incaricata dal Presidente Federale.
6. Rientrano fra le competenze del Delegato:
  - a) operare per la costituzione ed affiliazione di nuove società e associazioni sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
  - b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella Regione;
  - c) attuare, per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente della FISG, le deliberazioni e le decisioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza;
  - d) osservare ed applicare le norme federali;
  - e) predisporre per il Consiglio Federale, al termine di ogni anno sportivo, dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.

## **PARTE V IL DELEGATO PROVINCIALE**

### **ART. 31 - NOMINA, ATTRIBUZIONI E COMPITI**

1. Nelle Regioni, ove già risulti costituito un Comitato Regionale, qualora vi siano Province con particolare densità di affiliati, ovvero per particolari esigenze locali il Comitato Regionale, può nominare un Delegato Provinciale.
2. Il Delegato Provinciale dura in carica per il quadriennio olimpico per il quale è stato nominato.
3. Rientrano fra le competenze del Delegato Provinciale:

- a) operare, di concerto con il competente Comitato Regionale, in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove associazioni sportive e fornire l'assistenza necessaria agli affiliati esistenti;
  - b) informare tempestivamente il Comitato Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività della Provincia;
  - c) intervenire - nell'interesse della Federazione e degli Affiliati - presso le Autorità locali per agevolare qualsiasi iniziativa connessa con l'attività degli sport del ghiaccio;
  - d) collaborare, per l'attuazione dei suoi i compiti e per l'adempimento dei suoi doveri, con il Comitato Regionale competente;
  - e) osservare e far rispettare norme, provvedimenti e decisioni degli Organi federali;
  - f) amministra le anticipazioni federali con la più rigorosa osservanza del Regolamento di Amministrazione e Contabilità federale.
4. Nell'espletamento del suo incarico il Delegato Provinciale può avvalersi delle strutture del Comitato Regionale, previa autorizzazione del Presidente di quest'ultimo.
  5. Per quanto non specificato si applica, in via analogica, quanto previsto in merito al delegato regionale.

## TITOLO IV ORGANISMI FEDERALI

### PARTE I LA SEGRETERIA FEDERALE

#### ART. 32 - CARATTERISTICHE E COMPITI

1. La Segreteria Generale è costituita dagli uffici necessari per svolgere i compiti organizzativi inerenti alle attività della Federazione e per dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi federali.
2. La Segreteria è retta dal Segretario Generale che coordina e dirige gli uffici della FISG assumendone la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza ed ha la sorveglianza sul personale addetto, che dipende gerarchicamente da lui in base alle norme vigenti.
3. Per i compiti del Segretario federale si rinvia a quanto previsto dall'art. 27 dello Statuto.

### PARTE II CONSULTE

#### ART. 33 - LE CONSULTE DEI PRESIDENTI REGIONALI E DEI RAPPRESENTANTI DI SETTORE

1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 43 e 44 dello Statuto sono istituite le consulte dei Presidenti regionali e dei rappresentanti di settore.
2. Hanno compiti consultivi e propositivi per lo sviluppo degli sport del ghiaccio.
3. Sono convocate dal Presidente federale, mediante comunicazione a mezzo raccomandata o posta elettronica almeno 15 giorni prima della riunione.
4. Funge da Segretario il Segretario generale o un suo delegato.

#### ART. 34 - LE CONSULTE TECNICHE DI SETTORE

1. Il Presidente federale provvede, all'inizio del quadriennio, alla nomina delle consulte tecniche di settore.
2. Le consulte sono presiedute dal Presidente federale o un suo delegato. Vi partecipa con diritto di voto l'eventuale consigliere a cui il consiglio federale abbia delegato specifiche competenze nella disciplina di riferimento.
3. Sono composte da almeno 3 componenti, compreso il coordinatore tecnico se nominato.
4. Sono convocate a mezzo posta elettronica, almeno tre giorni prima della data di svolgimento su iniziativa del Presidente federale o del coordinatore tecnico e di almeno un altro componente.
5. Ha compiti consultivi e propositivi per la disciplina di propria competenza.

#### ART. 35 - COORDINATORE TECNICO DI SETTORE

1. Il Presidente federale può nominare un coordinatore tecnico di settore.
2. Egli ha il compito di coadiuvare l'operato della rispettiva Consulta Tecnica di settore e di seguire l'applicazione delle direttive generali emesse in materia.

#### ART. 36 - GRUPPO ARBITRI - GAHG - E UFFICIALI DI GARA - GUG

1. È l'organismo di cui all'art. 46 dello Statuto preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, alla formazione, all'addestramento ed all'organizzazione di Arbitri e Ufficiali di Gara.
2. Il Gruppo può essere suddiviso in settori di specialità.

3. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati dai Regolamenti interni, integrati da norme di conduzione per ciascuna specialità, deliberati dal Consiglio Federale.
4. Sono retti da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da un massimo di 7 Consiglieri eletti dalle relative Assemblee Generali di categoria.
5. Il Consiglio Federale, per gravi motivi che ledano gli interessi federali o impediscano l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva della FISG, può rimuovere qualsiasi componente del Gruppo e può sciogliere i suddetti organismi nominando un Commissario straordinario.
6. La sede è presso la Sede federale.

**ART. 37 - COMITATO MAESTRI ISTRUTTORI ED ALLENATORI - CNA**

1. È l'organismo di cui all'art. 47 dello Statuto preposto dal Consiglio Federale al reclutamento, formazione, addestramento ed organizzazione degli Allenatori e dei Maestri-Istruttori, nonché ad assolvere i compiti e le direttive che dallo stesso gli vengono affidati.
2. È retto da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente e da un massimo di 7 Consiglieri nominati dal Consiglio Federale.
3. Il funzionamento e l'organizzazione sono disciplinati dal proprio regolamento e dalle norme previste dai CNA di specialità deliberati dal Consiglio Federale e sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Il Consiglio Federale, per gravi motivi che ledano gli interessi federali o impediscano l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva della FISG, può rimuoverne all'interno un qualsiasi componente e può sciogliere il suddetto organismo nominando un Commissario straordinario.
5. La sede del Comitato è presso la Sede federale.

## TITOLO V AMMINISTRAZIONE

### ART. 38 - BILANCI E GESTIONE

1. La gestione finanziaria della FISG si svolge in base al Bilancio annuale di Previsione.
2. Le entrate e le spese devono essere classificate secondo le direttive emanate dal CONI in materia, che prevede a determinare, altresì, lo schema di Bilancio.
3. A cura della Segreteria Federale deve essere trasmesso ogni anno al CONI, entro i termini  
a) stabiliti, il Bilancio Preventivo deliberato dal Consiglio Federale.
4. Il bilancio di esercizio è annualmente trasmesso alla Giunta Nazionale del CONI per la relativa approvazione.
5. Il Bilancio di Previsione deve essere corredato, oltre che dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, da apposita relazione del Presidente Federale.
6. Il Bilancio di esercizio - oltre che dalla relazione del predetto Organo interno di controllo contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di Bilancio con le scritture contabili, nonché le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione - deve essere corredato da una relazione illustrativa del Presidente della FISG riguardante l'attività svolta dalla Federazione e l'andamento della gestione, i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.
7. In generale, in materia di amministrazione, fa testo il "Regolamento amministrativo", emanato dal Consiglio Federale secondo le specifiche direttive emanate in materia dal CONI.

## TITOLO VI NORME FINALI

### ART. 39 - SCIoglimento DELLA FISG

1. Lo scioglimento della FISG avviene secondo quanto previsto dal codice civile. Può essere deliberato da una sessione straordinaria dell'Assemblea federale, espressamente convocata, la quale decide con la maggioranza prevista dall'art. 20 dello Statuto. Con la deliberazione di scioglimento devono essere nominati uno o più liquidatori.
2. Determinato lo scioglimento, decadono tutte le cariche federali.

### ART. 40 - GENERALITÀ

1. Il presente Regolamento è sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
2. Per l'esecuzione delle norme statutarie il Consiglio Federale provvede all'emanazione ed all'aggiornamento di tutti i Regolamenti di categoria, di settore, delle Commissioni e degli Organi della Federazione.
3. Le norme contenute nei suddetti regolamenti devono corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nello Statuto. Tutte le norme regolamentari predette deliberate dal Consiglio Federale hanno valore indistintamente per le Società affiliate, per i loro dirigenti - soci ed atleti - e per tutte le persone che comunque fanno parte della FISG.
4. Per quanto non dispongono lo Statuto ed i Regolamenti federali valgono le norme sancite dai Regolamenti internazionali, gli usi sportivi e le norme di Diritto Sportivo, ivi incluse quelle del CONI.
5. I Regolamenti internazionali delle Federazioni, cui la FISG aderisce, avranno valore nel territorio giurisdizionale italiano, anche per quanto attiene le norme tecniche, dopo la delibera del Consiglio Federale che li recepisce.
6. L'interpretazione data dal Consiglio Federale ad un qualsivoglia articolo dello Statuto e dei Regolamenti federali deve considerarsi come autentica.

### ART. 41 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

## Maiello Antonio

---

**Da:** Statuti e Regolamenti  
**Inviato:** martedì 14 aprile 2026 07:52  
**A:** Maiello Antonio  
**Oggetto:** I: invio Regolamento Organico FISG aggiornato  
**Allegati:** Regolamento Organico Federale FISG 2026 approvato CF 10 aprile 2026.docx; bozza CF 10 aprile 2026 Regolamento Organico Federale FISG 2026 con modifiche evidenziate.docx; Regolamento Organico Federale FISG 2026 approvato CF 10 aprile 2026.pdf; Lettera di Accompagnamento delle modifiche intervenute al Regolamento Organico Federale.pdf; Lettera di Presentazione ROF.pdf

**Da:** Segretario Generale FISG <segretario.generale@figs.it>  
**Inviato:** lunedì 13 aprile 2026 18:45  
**A:** Statuti e Regolamenti <statuti.regolamenti@coni.it>; Signorini Michele <michele.signorini@coni.it>  
**Cc:** Segreteria FISG <segreteria@figs.it>; Gabriele Falistocco <gabriele.falistocco@figs.it>  
**Oggetto:** invio Regolamento Organico FISG aggiornato

Buonasera si invia in allegato la documentazione relativa all'aggiornamento del ROF FISG  
Cordiali saluti

**Ippolito Sanfratello**  
**Segretario Generale FISG**  
Mob: +39 3356002630  
Email: [segretario.generale@figs.it](mailto:segretario.generale@figs.it)



**Federazione Italiana Sport del Ghiaccio**  
Via Piranesi 46 I-20137 - Milano - CF 97016560159 | P. IVA 05235981007  
[www.fisg.it](http://www.fisg.it)

*Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.*

*Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.*



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



Milano, 13 aprile 2026

Alla cortese attenzione

Ufficio Statuti e Regolamenti CONI

**Oggetto: Lettera di Accompagnamento delle modifiche intervenute al Regolamento Organico Federale**

L'intervento di aggiornamento non introduce una revisione innovativa dell'impianto regolamentare ma si configura come un intervento volto ad assicurare coerenza sistemica e maggiore chiarezza. Tale operazione di coordinamento e armonizzazione si è resa necessaria, in particolare, a seguito delle intervenute modifiche statutarie FISG, con specifico riguardo alla disciplina della rappresentanza di atleti e tecnici, alle modalità di convocazione e partecipazione alle assemblee, nonché al sistema di attribuzione ed esercizio dei voti assembleari. L'eliminazione dell'ex articolo 8 che si riferiva alla precedente disciplina di nomina dei rappresentanti atleti e tecnici a livello regionale ha poi richiesto una rinumerazione degli articoli successivi.

Di seguito si riporta, in forma puntuale e per i soli articoli modificati, l'indicazione delle variazioni intervenute tra la versione previgente del ROF e la versione aggiornata:

**Art. 7:** Alla rubrica è stato aggiunto: *"degli affiliati"*; È stato inserito nell'articolo al comma 1, in conformità al n. 5.1 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, quanto segue: *"Sono titolari della posizione di elettorato attivo e passivo gli atleti e tecnici maggiorenni in attività, regolarmente tesserati presso l'affiliato alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale"*.

L'articolo è stato integralmente riformulato. La disciplina previgente, riferita alla consultazione regionale o interregionale per l'elezione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici, è stata sostituita da un sistema fondato sulle assemblee interne degli affiliati, espressione del principio di rappresentanza autonoma di affiliati, atleti e tecnici.

**Ex Art.8:** Eliminato in quanto si riferiva alla precedente disciplina di nomina dei rappresentanti atleti e tecnici a livello regionale.

**Art. 8 nuova numerazione:** Al comma 2 è sostituito: *"entro il terzo mese successivo"* alla chiusura dei Giochi olimpici invernali a *"entro sei mesi"*; Al comma 4 è sostituito: *"aventi diritto di voto"* con *"titolari della posizione di elettorato attivo e passivo nelle assemblee interne degli affiliati"*

**Art 9 nuova numerazione:** Al comma 1 lett. c) è stato aggiunto: *"e ai rappresentanti atleti e tecnici"*. Eliminata lettera f) che si riferiva alla vecchia procedura di nomina dei rappresentanti atleti e tecnici a livello regionale.

**Art. 11 nuova numerazione:** Al comma 1 è stato aggiunto il richiamo all'art 18 dello Statuto FISG. Al comma 3 è stata introdotta una precisazione sulla oggettività e trasparenza del metodo di calcolo finalizzata a chiarire la disposizione evitando il sorgere di dubbi interpretativi o il rischio che possano prospettarsi maggioranze precostituite. La disciplina dei voti di base e dei voti plurimi è stata rimodulata e coordinata con la nuova formulazione dell'art. 7, eliminando la ripartizione espressa dei 10 voti di base tra affiliato (7), atleta (2) e tecnico (1) nonché il comma 4 sul calcolo dei voti dei rappresentanti.

Al Comma 3 è stato aggiunto il seguente chiarimento per colmare un vuoto normativo che non disciplinava questa casistica: *"Nel caso di partecipazione ai campionati federali in competizione di coppia di sport individuali, gara di coppie artistico e coppie di danza del pattinaggio di figura, da parte di una coppia composta da atleti tesserati per due diverse società affiliate, ai fini dell'attribuzione dei voti plurimi, i risultati sportivi conseguiti dalla coppia sono imputati in misura pari al 50% a ciascuna delle due società di appartenenza dei due atleti. Tale ripartizione*



FEDERAZIONE ITALIANA  
SPORT DEL GHIACCIO



Federazione Sportiva  
Paralimpica Riconosciuta dal  
Comitato Italiano Paralimpico

opera indipendentemente da eventuali diversi accordi interni tra le società interessate, salvo diversa espressa previsione della normativa federale.”

**Art. 16 nuova numerazione:** Al comma 5 è stato tolto “in sua assenza” in quanto alle assemblee FISG, anche in presenza del Segretario Federale, può venire delegato un notaio come segretario dell’assemblea

**Art. 19 nuova numerazione:** Al comma 6 è sostituito: “non più di 4 preferenze” con “non più di 6 preferenze” come previsto dallo statuto.

**Firma**

Ippolito Sanfratello

Segretario Generale FISG